

**Causa C-77/21**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

8 febbraio 2021

**Giudice del rinvio:**

Fővárosi Törvényszék (Ungheria)

**Data della decisione di rinvio:**

21 gennaio 2021

**Ricorrente:**

Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

**Resistente:**

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autorità nazionale incaricata della protezione dei dati e della libertà di informazione)

---

**Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)**

(omissis)

**Ricorrente:**

Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.  
[(omissis) Budapest, Ungheria]

(omissis)

**Resistente:**

Nemzeti Adatvédelmi és  
Információszabadság Hatóság (Autorità  
nazionale incaricata della protezione dei dati  
e della libertà di informazione) [(omissis)  
Budapest]

(omissis)

**Oggetto della controversia:**

Ricorso giurisdizionale amministrativo in  
materia di protezione dei dati (omissis)

**Decisione**

Questo giudice (omissis) avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale e sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se la nozione di «limitazione della finalità» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretata nel senso che è conforme con tale nozione il fatto che il titolare del trattamento conservi parallelamente, in un'altra banca dati, alcuni dati personali che sono stati peraltro raccolti e conservati per una finalità legittima limitata o, al contrario, per quanto riguarda la banca dati parallela, nel senso che la finalità legittima limitata della raccolta dei dati non è più valida.

2) Qualora la risposta alla prima questione pregiudiziale sia che la conservazione parallela dei dati risulta di per sé incompatibile con il principio della «limitazione della finalità», se sia compatibile con il principio della «limitazione della conservazione» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento il fatto che il titolare del trattamento conservi parallelamente in un'altra banca dati alcuni dati personali che sono stati peraltro raccolti e conservati per una finalità legittima limitata.

(omissis) [considerazioni processuali di diritto interno]

### **Motivazioni**

#### **Fatti**

- 1 La ricorrente è uno dei principali fornitori di servizi di Internet e di telediffusione in Ungheria.
- 2 Nell'aprile 2018, al fine di eseguire prove e correggere eventuali errori, la ricorrente ha creato una banca dati di prova denominata «test» (in prosieguo: «banca dati di prova»), nella quale ha copiato i dati personali di circa un terzo dei suoi clienti privati. In un'altra banca dati denominata «digi.hu», riconducibile al sito web digi.hu, essa ha conservato e aggiornato, a fini di marketing diretto, i dati degli iscritti alla newsletter e quelli degli amministratori di sistema che consentono l'accesso all'interfaccia del sito web. Tale banca dati conteneva i dati di quasi il 3% dei suoi clienti privati nonché i dati utente di 40 amministratori di sistema con poteri di amministrazione totali o parziali.
- 3 Il 23 settembre 2019 la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che, attraverso il sito Internet www.digi.hu, era avvenuto un accesso ai dati personali (nome, cognome della madre, luogo e data di nascita, indirizzo, numero del documento d'identità o, eventualmente, numero personale, indirizzo e-mail e numeri di telefono fisso e mobile) di un totale di circa 322 000 interessati (297 000 clienti e

abbonati, nonché 25 000 iscritti alla newsletter). È stato lo stesso *hacker* a segnalare l'attacco per iscritto alla ricorrente in un messaggio di posta elettronica del 21 settembre 2019, recuperando, a titolo dimostrativo, uno dei record della banca dati di prova e illustrando la natura tecnica del problema. Successivamente, la ricorrente ha corretto l'errore, ha stipulato un accordo di riservatezza con l'*hacker* etico e gli ha offerto una ricompensa. La banca dati «digihu» non è stata interessata dall'attacco, ma avrebbe potuto esserlo.

- 4 Il 25 settembre 2019 la ricorrente ha notificato alla resistente la violazione dei dati personali, ragion per cui quest'ultima ha avviato una procedura di controllo ufficiale l'8 ottobre 2019.
- 5 Con decisione (omissis) del 18 maggio 2020, la resistente ha dichiarato quanto segue:
  - a) che la ricorrente aveva violato l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento, non avendo eliminato, dopo le necessarie prove e correzioni degli errori, la banca dati di prova oggetto della violazione dei dati, originariamente creata per la correzione di errori, cosicché aveva conservato nella banca dati di prova una grande quantità di dati di clienti per quasi un anno e mezzo senza più alcuna finalità e in modo tale da consentirne l'identificazione, e che l'omissione della misura (eliminazione della banca dati di prova) aveva reso direttamente possibile la violazione dei dati personali;
  - b) che la ricorrente aveva violato l'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento.

La resistente ha ordinato alla ricorrente di rivedere tutte le sue banche dati contenenti dati personali per stabilire se fosse giustificato applicare ad esse un sistema di cifratura e di informarla del risultato. Essa ha altresì inflitto alla ricorrente una sanzione in materia di protezione dei dati per un importo di 100 000 000 fiorini ungheresi (HUF) e ha ordinato la pubblicazione della decisione.

- 6 Nella motivazione della sua decisione, la resistente ha invocato le seguenti disposizioni del regolamento: articolo 2, paragrafo 1; articolo 4, punto 12; articolo 5, paragrafi 1, lettere b) ed e), e 2; articolo 17, paragrafo 1, lettera a); articolo 32, paragrafi 1, lettera a), e 2, e articolo 33, paragrafi 1, 2, 4 e 5.
- 7 La resistente ha precisato che il regolamento si applica in Ungheria dal 25 maggio 2018 e che il trattamento di dati oggetto della violazione dei dati personali (conservazione dei dati di clienti) è proseguito dopo tale data, per cui il regolamento era applicabile nel presente procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 99, paragrafo 2, del medesimo.
- 8 Essa ha indicato che la finalità della creazione della banca dati di prova (esecuzione di prove e correzione di errori) era diversa dalla finalità iniziale del trattamento dei dati personali conservati nella banca dati (esecuzione dei

contratti), considerato che con la correzione degli errori era anche venuta meno la diversa finalità del trattamento dei dati (esecuzione di prove e correzione di errori). Pertanto, non avendo eliminato le banche dati dopo la correzione degli errori, è stato violato il principio fondamentale di «limitazione della conservazione».

- 9 Per quanto riguarda le misure di sicurezza dei dati relative alla conservazione di questi ultimi, la resistente ha ritenuto, a titolo principale, che la violazione dei dati personali poteva essere attribuita alla vulnerabilità — nota da tempo e alla quale si sarebbe potuto rimediare — del sistema utilizzato dalla ricorrente per la gestione dei contenuti, denominato «Drupal», i cui errori non erano stati corretti dalla ricorrente in quanto il pacchetto correttivo disponibile non era quello ufficiale. Sulla base di una perizia sulla sicurezza dell'informazione versata agli atti, la resistente ha chiarito che la falla nella sicurezza si sarebbe potuta risolvere attraverso un software apposito, mediante controlli periodici della vulnerabilità e con una cifratura adeguata, ma non avendo adottato tali misure, la ricorrente aveva violato l'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento.
- 10 La resistente ha altresì inflitto alla ricorrente una sanzione in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento e di determinate disposizioni della az információs örendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (legge n. CXII del 2011, sul diritto di autodeterminazione in materia di informazione e sulla libertà di informazione).

### **Oggetto della controversia**

- 11 La ricorrente ha proposto un ricorso giurisdizionale amministrativo contro la decisione della resistente.
- 12 Quanto al principio di «limitazione della finalità», la ricorrente sostiene che i dati dei clienti trasferiti nelle banche dati in questione sono stati legittimamente raccolti per la stipula dei contratti di abbonamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento e che tale finalità non è cambiata al momento della creazione della banca dati di prova, oggetto della violazione dei dati personali. La ricorrente ha creato la banca dati di prova per conservare i dati al fine di mantenerli disponibili per la finalità legittima iniziale per la quale erano stati raccolti. Pertanto, la creazione della banca dati di prova, vale a dire la conservazione dei dati raccolti in un altro sistema interno, non è incompatibile con la finalità della raccolta dei dati. A suo parere, il principio di «limitazione della finalità» non indicherebbe quale sia il sistema interno nel quale il titolare del trattamento è autorizzato ad effettuare il trattamento dei dati raccolti legittimamente, allo stesso modo in cui tale principio non vieterebbe di copiare i dati raccolti legittimamente. La ricorrente sostiene che l'ambito dei dati personali trattati non è stato ampliato mediante la creazione della banca dati di prova e che, nella misura in cui la creazione o il mantenimento di quest'ultima hanno

eventualmente aumentato i rischi per la sicurezza dei dati, ciò non può essere considerato come una violazione di un principio fondamentale, ma tutt'al più come una questione riguardante la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento. Essa ritiene pertanto che, memorizzando nella banca dati di prova anche i dati dei clienti conservati con una finalità legittima, non avrebbe violato l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

- 13 Per quanto riguarda il principio di «limitazione della conservazione», la ricorrente sostiene che il trattamento dei dati dei clienti non era finalizzato a correggere gli errori, pertanto il periodo di conservazione dei dati non può essere determinato dalla conclusione della correzione degli errori. Di conseguenza, essa non ha violato il requisito della limitazione della conservazione per il fatto di non aver eliminato la banca dati di prova immediatamente dopo la correzione degli errori, in quanto aveva il diritto di conservare i dati contenuti nella banca dati di prova in modo tale da consentire l'identificazione degli interessati, indipendentemente dalla correzione degli errori. Non le si può quindi imputare una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento.
- 14 La ricorrente ha chiesto al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale che verte, in particolare, su tali elementi.
- 15 La resistente chiede il rigetto delle conclusioni della ricorrente. A suo avviso, nella fattispecie, non esisterebbe alcuna questione pertinente che possa essere oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

#### **Diritto dell'Unione pertinente**

- 16 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, che riguarda i principi applicabili al trattamento di dati personali, tali dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»).
- 17 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»).

**Diritto ungherese pertinente**

- 18 Il regolamento è in vigore in Ungheria ed è applicabile dal 25 maggio 2018. Le questioni pregiudiziali sollevate riguardano l'applicazione del regolamento.

**Ragioni che rendono necessario il rinvio pregiudiziale**

- 19 Le questioni sulle quali il giudice del rinvio chiede indicazioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea vertono sull'interpretazione da dare al principio della limitazione della finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento e al principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento.
- 20 La raccolta dei dati dei clienti, inseriti dalla ricorrente nella banca dati di prova, interessata dalla violazione dei dati personali, è stata effettuata ai fini della stipula di contratti di abbonamento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, la cui liceità non è stata contestata dalla resistente.
- 21 Il giudice del rinvio si chiede se il fatto di copiare in un'altra banca dati alcuni dati che, come è pacifico tra le parti, sono stati raccolti per una finalità limitata, cambi la finalità della raccolta e del trattamento dei dati. È necessario altresì stabilire se la creazione di una banca dati di prova (cioè la memorizzazione in un altro sistema interno dei dati raccolti con tale finalità limitata) e la conseguente prosecuzione del trattamento dei dati dei clienti sia compatibile con la finalità della raccolta dei dati.
- 22 Il giudice del rinvio ritiene che il principio della limitazione della finalità non fornisca indicazioni chiare sui sistemi interni nei quali il titolare del trattamento è autorizzato a trattare i dati legittimamente raccolti, né sulla possibilità per detto titolare di copiare tali dati in una banca dati di prova senza che si alteri la finalità di raccolta dei dati.
- 23 Se la creazione di una banca dati di prova (cioè la memorizzazione dei dati in un altro sistema interno) non è compatibile con la finalità della raccolta dei dati, il giudice del rinvio si chiede, alla luce del principio di limitazione della conservazione, se il periodo di conservazione necessario sia determinato dalla correzione degli errori o dall'esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura in cui la finalità del trattamento dei dati dei clienti in un'altra banca dati non riguardava la correzione di errori bensì la stipula di contratti.
- 24 (omissis) [considerazioni processuali di diritto interno]
- 25 (omissis) [considerazioni processuali di diritto interno]

**Parte conclusiva**

Budapest, 21 gennaio 2021.

(omissis) [firme]

DOCUMENTO DI LAVORO